INTELLIGENZA ARTIFICIALE
e
CODICE DEONTOLOGICO 2025

Guida all'interpretazione dell'art. 21, commi 8, 9 e 10
per i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili



a cura di
Fausto Turco
Membro Comitato Scientifico ANC
Presidente dell'Accademia Commercialisti Italiana

Dicembre 2025

INDICE

1. Perché questa guida

Fare ordine nella molteplicità di interpretazioni

2. Il testo esatto della norma

I commi 8, 9 e 10 dell'articolo 21: cosa dice davvero il Codice

3. Strumentale e di supporto

Il confine sottile che nessuno ha definito

4. La prevalenza del contributo umano

Quando il professionista è davvero al centro

5. Responsabilità piena e non delegabile

Cosa significa assumersi il controllo dell'IA

6. L'obbligo di trasparenza verso il cliente

Cosa comunicare, quando e come

7. Competenza e conoscenza della tecnologia

Il nuovo obbligo formativo implicito

8. Il coordinamento con le altre fonti normative

GDPR, AI Act, Legge 132/2025: dove si colloca il Codice

9. Il sistema sanzionatorio

Norme, criteri e questioni aperte

10. I vuoti normativi

Quello che il Codice non dice (e che qualcuno dovrà dire)

11. I miti da riconsiderare

Sette letture da superare

12. Cosa può fare lo studio oggi

Indicazioni operative in attesa di chiarimenti

13. Le domande ancora aperte

Cosa serve dalla categoria e dalle istituzioni

Segue

Appendice A

- *Testo integrale dei commi 8, 9 e 10*

Appendice B

- *Esempio di informativa al cliente*

Appendice C

- *Tabella sinottica delle fonti normative*

Glossario

- *Termini tecnici e definizioni*

Fonti e strumenti utilizzati

- *Bibliografia e nota metodologica*

1. Perché questa guida

Fare ordine nella molteplicità di interpretazioni

La pubblicazione delle modifiche al Codice Deontologico della professione, avvenuta il 20 novembre 2025, con entrata in vigore il giorno successivo, ha generato una molteplicità di letture e interpretazioni. Nei giorni e nelle settimane seguenti, commenti, articoli e opinioni si sono susseguiti con ritmo serrato, talvolta offrendo chiavi di lettura utili, altre volte proponendo interpretazioni che non trovano fondamento nel testo normativo.

Questa guida nasce dall'esigenza di contribuire al dibattito con un approccio metodico: partire dal testo della norma, analizzarne i singoli elementi, collocarla nel contesto normativo più ampio e distinguere ciò che è scritto da ciò che invece rimane ancora da chiarire.

Una premessa necessaria

Questa guida non ha la pretesa di essere sostitutiva di alcun documento ufficiale, né di rappresentare l'interpretazione definitiva della norma. Non vuole alimentare ulteriore confusione, ma offrire uno strumento di lavoro che possa essere utile ai professionisti e all'organizzazione degli studi.

È una guida aperta: aperta al confronto, aperta a nuovi contributi che possano, in modo imparziale e costruttivo, aiutare a interpretare e applicare correttamente il Codice Deontologico. L'obiettivo è contribuire alla formazione di una comprensione condivisa, consapevoli che alcune questioni richiederanno chiarimenti ufficiali da parte del Consiglio Nazionale.

Cosa non troverete in questa guida

Questa guida si concentra esclusivamente sugli aspetti deontologici dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella professione. Non affronta i temi della sicurezza tecnica, delle configurazioni informatiche o delle soluzioni tecnologiche specifiche: questi argomenti, che richiedono competenze specialistiche e aggiornamenti continui, sono oggetto di una guida dedicata, che verrà pubblicata nei prossimi mesi.

2. Il testo esatto della norma

I commi 8, 9 e 10 dell'articolo 21

Prima di qualsiasi analisi, è fondamentale riportare il testo esatto della norma. I nuovi commi 8, 9 e 10 dell'articolo 21 del Codice Deontologico, introdotti con delibera del Consiglio Nazionale del 20 novembre 2025, recitano:

> ***8.*** *Nell'esecuzione dell'incarico il professionista può impiegare i sistemi di intelligenza artificiale esclusivamente per le attività strumentali e di supporto alla propria attività professionale, dovendo assicurare che l'esito della prestazione sia il risultato prevalente della propria attività intellettuale resa nel rispetto dei principi di competenza, diligenza, qualità, indipendenza e autonomia. È fatto divieto al professionista di utilizzare i sistemi di intelligenza artificiale in modo tale che questi sostituiscano la propria attività intellettuale e la valutazione o interpretazione di fatti e delle norme oggetto dell'incarico professionale*

> ***9.*** *Il professionista, quando si avvale del contributo dei sistemi di intelligenza artificiale, se ne assume pienamente la responsabilità e il controllo e ha il dovere di: a) verificare le fonti e la veridicità dei dati e delle informazioni utilizzati; b) accertarsi che i sistemi di intelligenza artificiale di cui si avvale siano dotati di adeguate misure di sicurezza e riservatezza e conformi alle normative in materia di protezione dei dati personali. In caso di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale da parte del professionista, i doveri di competenza e di capacità adeguate di cui all'art. 8 del presente codice comportano per il professionista medesimo e per i suoi dipendenti e collaboratori la conoscenza del funzionamento e della tecnologia utilizzata. In nessun caso il ricorso ai sistemi di intelligenza artificiale può considerarsi esimente in tema di obblighi derivanti dal presente codice deontologico e dalle norme vigenti in materia.*

> ***10.*** *In ogni caso, per assicurare e mantenere il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, il professionista deve comunicare al cliente e alla parte assistita le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nell'erogazione della prestazione professionale, facendone menzione, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, anche nella eventuale documentazione prodotta*

Le disposizioni sono entrate in vigore il 21 novembre 2025, come previsto dall'articolo 45, comma 1-bis del Codice.

3. Strumentale e di supporto

Un confine ancora da definire

Il comma 8 stabilisce che l'intelligenza artificiale può essere impiegata «esclusivamente per le attività strumentali e di supporto». Questa formula, apparentemente chiara, solleva una questione interpretativa di rilievo: cosa si intende esattamente per «attività strumentali e di supporto»?

La questione della definizione

Il Codice non fornisce una definizione di «attività strumentali e di supporto», né un elenco esemplificativo. Si tratta di una scelta che lascia margini di interpretazione, probabilmente voluta per consentire l'adattamento della norma all'evoluzione tecnologica, ma che al contempo crea incertezza applicativa.

La stessa attività può essere considerata strumentale o meno a seconda delle circostanze concrete: la redazione di una prima bozza di parere, ad esempio, può essere un supporto legittimo se il professionista la rielabora sostanzialmente, oppure una sostituzione indebita se viene utilizzata senza modifiche significative.

Un criterio sostanziale, non formale

L'analisi del testo suggerisce che il legislatore deontologico abbia voluto adottare un criterio sostanziale: non conta tanto l'etichetta dell'attività, quanto il ruolo effettivo che l'IA svolge nel processo professionale. Il discrimine è dato dalla seconda parte del comma 8: il divieto di utilizzare l'IA «in modo tale che questi sostituiscano la propria attività intellettuale e la valutazione o interpretazione di fatti e delle norme».

Esempi di attività potenzialmente strumentali

Pur in assenza di indicazioni ufficiali, possono ragionevolmente considerarsi attività strumentali:

- La ricerca e la sintesi di fonti normative, giurisprudenziali o dottrinali
- La predisposizione di bozze di documenti da rielaborare
- L'analisi preliminare di dati e informazioni
- La traduzione o la riformulazione di testi
- Il supporto organizzativo e gestionale

Attività che eccedono il supporto

Viceversa, appaiono eccedere il perimetro del supporto strumentale:

- La formulazione di pareri o consulenze senza rielaborazione professionale
- La determinazione di strategie fiscali o societarie affidate all'IA
- La valutazione del rischio o l'interpretazione normativa delegata al sistema
- La redazione di atti con contenuto decisionale senza revisione sostanziale

Sarà auspicabilmente il Consiglio Nazionale, attraverso linee guida interpretative, a fornire criteri più precisi per orientare i professionisti.

4. Prevalenza del contributo umano

Quando il professionista è davvero al centro

Il comma 8 richiede che «l'esito della prestazione sia il risultato prevalente della propria attività intellettuale». La nozione di «prevalenza» è centrale per comprendere il rapporto tra professionista e strumento tecnologico.

Una prevalenza qualitativa, non quantitativa

Il testo parla di attività «intellettuale», non di quantità di lavoro. Questo suggerisce che la prevalenza vada intesa in senso qualitativo: ciò che deve prevalere è il giudizio professionale, la valutazione critica, l'apporto di competenza specifica. Non è sufficiente che il professionista dedichi più tempo dell'IA; è necessario che l'elaborazione intellettuale umana sia determinante per il risultato finale.

Il rischio del «click che approva»

Un rischio concreto è la riduzione del ruolo professionale a mera validazione formale di output generati dall'IA. Il professionista che si limita a un controllo superficiale, approvando senza rielaborare, rischia di invertire il rapporto previsto dalla norma: l'IA diventerebbe l'autore sostanziale, il professionista un semplice validatore.

La tensione con l'efficienza

La norma crea una tensione con le logiche di efficienza che motivano l'adozione dell'IA. Se l'obiettivo è ridurre i tempi di lavoro, la richiesta di prevalenza intellettuale umana impone comunque un investimento significativo di tempo e attenzione professionale. Non si tratta di un ostacolo all'innovazione, ma di un richiamo al fatto che l'IA è uno strumento al servizio della professione, non un sostituto del professionista.

La necessità di documentare il processo

In assenza di criteri predefiniti, diventa rilevante la capacità del professionista di documentare il proprio processo di lavoro: quali input ha fornito all'IA, come ne ha valutato gli output, quali modifiche ha apportato, quali verifiche ha effettuato. Questa documentazione, pur non essendo espressamente richiesta dal Codice, può costituire un elemento di tutela in caso di contestazioni.

5. Responsabilità piena e non delegabile

Assumersi il controllo dell'IA

Il comma 9 afferma con chiarezza che il professionista «se ne assume pienamente la responsabilità e il controllo». Questa formulazione non lascia spazio a interpretazioni riduttive: la responsabilità professionale rimane integralmente in capo al commercialista.

I doveri specifici

Il comma 9 declina la responsabilità in doveri specifici:

Primo: verificare le fonti e la veridicità di dati e informazioni utilizzate. È un richiamo al problema delle cosiddette «allucinazioni» dell'IA: i sistemi di intelligenza artificiale generativa possono produrre informazioni apparentemente plausibili ma errate. Il professionista ha il dovere di controllare.

Secondo: accertarsi che i sistemi di IA siano dotati di adeguate misure di sicurezza e riservatezza e siano conformi alle normative sulla protezione dei dati personali. Questo è un obbligo di due diligence nella scelta e nell'utilizzo degli strumenti. Non basta usare un sistema di IA qualsiasi; occorre usare un sistema che offra garanzie adeguate. L'approfondimento di questo tema, che richiede competenze tecniche specifiche, è oggetto di una guida dedicata esclusivamente agli aspetti di sicurezza e protezione dei dati.

L'estensione a dipendenti e collaboratori

Il comma 9 estende i doveri di competenza anche ai dipendenti e collaboratori del professionista: tutti coloro che utilizzano sistemi di IA devono avere «conoscenza del funzionamento e della tecnologia utilizzata». Questo implica un obbligo implicito di formazione e supervisione del personale di studio.

L'esclusione dell'esimente

L'ultima parte del comma 9 esclude categoricamente che l'uso dell'IA possa costituire esimente: «In nessun caso il ricorso ai sistemi di intelligenza artificiale può considerarsi esimente in tema di obblighi derivanti dal presente codice deontologico e dalle norme vigenti in materia». Il professionista non potrà mai giustificare un errore o un inadempimento addebitandolo all'IA.

La questione della responsabilità del fornitore

Il Codice non affronta il tema del rapporto tra responsabilità del professionista e responsabilità del fornitore del sistema di IA. Se un sistema è difettoso o fornisce informazioni errate per un malfunzionamento, il professionista rimane comunque responsabile verso il cliente. Eventuali azioni verso il fornitore rientrano in un piano diverso (contrattuale o extracontrattuale) che non attenua la responsabilità deontologica.

6. Obbligo di trasparenza verso il cliente

Cosa, quando e come comunicare

Il comma 10 introduce un obbligo di trasparenza verso il cliente: il professionista deve comunicare «le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nell'erogazione della prestazione professionale».

Il fondamento: il rapporto fiduciario

Il comma 10 esplicita la ratio dell'obbligo: «per assicurare e mantenere il rapporto fiduciario tra professionista e cliente». La trasparenza sull'uso dell'IA non è un adempimento burocratico, ma un elemento costitutivo del rapporto professionale. Il cliente ha il diritto di sapere con quali strumenti viene erogata la prestazione.

Cosa comunicare

Il testo richiede di comunicare «le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati». Non specifica quali informazioni, ma il riferimento alla necessità di un «linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo» suggerisce che debbano essere comunicate almeno:

- Il fatto che vengano utilizzati sistemi di IA
- La tipologia di sistemi (generativi, analitici, ecc.)
- Le finalità per cui vengono impiegati
- Il fatto che la responsabilità rimane in capo al professionista

Quando comunicare

Il Codice non specifica quando debba avvenire la comunicazione. Tuttavia, la logica del rapporto fiduciario suggerisce che l'informazione debba essere fornita tempestivamente, preferibilmente al momento del conferimento dell'incarico o comunque prima che l'IA venga effettivamente utilizzata per attività che riguardano il cliente.

La menzione nella documentazione

Il comma 10 prevede che la menzione avvenga «anche nella eventuale documentazione prodotta». L'uso dell'avverbio «anche» e dell'aggettivo «eventuale» indica che la menzione nella documentazione non è l'unico modo di adempiere all'obbligo e non è sempre obbligatoria. La comunicazione può avvenire anche in altre forme (nel mandato, in una nota informativa, verbalmente con conferma scritta), e la menzione nei documenti è richiesta quando opportuna, non in modo automatico e indiscriminato.

Sebbene non espressamente previsto, è ragionevole ritenere che il cliente possa chiedere di escludere o limitare l'uso dell'IA per la propria pratica. Il professionista dovrà valutare se accogliere tale richiesta sia compatibile con l'organizzazione dello studio.

7. Competenza tecnologica

Il nuovo obbligo formativo implicito

Il comma 9 introduce un elemento di particolare rilievo: l'obbligo di competenza si estende alla «conoscenza del funzionamento e della tecnologia utilizzata». Questo rappresenta un ampliamento significativo dell'articolo 8 del Codice Deontologico.

Non programmatori, ma utilizzatori consapevoli

Il riferimento alla «conoscenza del funzionamento» non significa che il professionista debba diventare un esperto di informatica o un programmatore. Significa che deve comprendere come funziona lo strumento che utilizza: quali sono i suoi limiti, quali rischi comporta, come verificarne gli output, quali dati vengono trattati e come.

L'estensione ai collaboratori

L'obbligo di competenza si estende anche a «dipendenti e collaboratori». Questo implica che il titolare dello studio non possa limitarsi a introdurre strumenti di IA senza curare la formazione del personale. La responsabilità per l'uso inconsapevole da parte di un collaboratore ricade sul professionista.

L'allineamento con l'AI Act

Questo obbligo si allinea con quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (AI Act), che impone ai deployer di sistemi di IA di garantire un «sufficiente livello di alfabetizzazione in materia di IA» del personale. Il Codice Deontologico, in questo senso, anticipa a livello deontologico un obbligo che diventerà generale.

Le implicazioni per la formazione continua

L'obbligo di competenza tecnologica rafforza l'esigenza di formazione professionale continua su questi temi. Non è più sufficiente aggiornarsi solo sulle materie tradizionali della professione; diventa necessario acquisire competenze di base sull'intelligenza artificiale, sulla protezione dei dati e sulla sicurezza informatica.

8. Coordinamento con le altre fonti normative

GDPR, AI Act, Legge 132/2025

Le nuove disposizioni del Codice Deontologico si inseriscono in un quadro normativo più ampio, che include fonti europee e nazionali. La comprensione di questo quadro è essenziale per un'applicazione corretta della norma deontologica.

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)

Il GDPR (Regolamento UE 2016/679) regola il trattamento dei dati personali. L'utilizzo di sistemi di IA comporta quasi sempre un trattamento di dati personali, che deve avvenire nel rispetto dei principi del GDPR: liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.

Il comma 9 del Codice Deontologico richiama espressamente il rispetto delle «normative in materia di protezione dei dati personali», creando un raccordo diretto con il GDPR.

Il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (AI Act)

Il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act) introduce un sistema di regole per l'immissione sul mercato e l'utilizzo dei sistemi di IA. Il regolamento classifica i sistemi in base al rischio (inaccettabile, alto, limitato, minimo) e impone obblighi differenziati.

Le disposizioni dell'AI Act hanno un calendario di applicazione progressivo:

- 2 febbraio 2025: divieti di pratiche vietate e obbligo di alfabetizzazione IA
- 2 agosto 2025: obblighi di trasparenza e governance
- 2 agosto 2026: obblighi per sistemi ad alto rischio
- 2 agosto 2027: applicazione completa

La Legge 132/2025

La Legge 23 settembre 2025, n. 132 (prima legge italiana sull'intelligenza artificiale) disciplina, all'articolo 13, l'utilizzo dell'IA nelle professioni intellettuali. Le disposizioni dell'articolo 13 sono sostanzialmente allineate con quelle del Codice Deontologico: uso strumentale, prevalenza del contributo umano, trasparenza verso il cliente.

I decreti attuativi della Legge 132/2025 attesi entro ottobre 2026 dovrebbero fornire ulteriori precisazioni.

Tabella di sintesi

FONTE	AMBITO	ASPETTO RILEVANTE
GDPR (Reg. UE 2016/679)	Protezione dati personali	Principi trattamento, accountability
AI Act (Reg. UE 2024/1689)	Regolazione sistemi IA	Classificazione rischio, trasparenza
Legge 132/2025	Recepimento italiano	Professioni intellettuali (art. 13)
Codice Deontologico	Obblighi professionali	Uso strumentale, responsabilità, trasparenza

9. Il sistema sanzionatorio

Norme, criteri e questioni aperte

L'inosservanza delle disposizioni del Codice Deontologico, incluse quelle relative all'intelligenza artificiale, comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari. Il sistema sanzionatorio è stato **significativamente aggiornato il 20 novembre 2025** con l'introduzione di sanzioni specifiche per le violazioni in materia di IA.

Le fonti normative

Il sistema disciplinare dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili trova fondamento in diverse fonti:

- **D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139** – articoli 49-57 sul procedimento e le sanzioni disciplinari
- **Codice Deontologico della Professione** – approvato il 21 marzo 2024 e modificato il 20 novembre 2025 con l'aggiunta dei commi 8, 9 e 10 dell'articolo 21
- **Regolamento recante Codice delle Sanzioni Disciplinari** – approvato il 17 aprile 2024 e aggiornato il 20 novembre 2025 con l'aggiunta dei commi 2-bis e 2-ter all'articolo 21
- **Informativa CNDCEC n. 178/2025** del 4 dicembre 2025 – comunica ufficialmente le modifiche

Le sanzioni previste

L'articolo 52 del D.Lgs. 139/2005 e l'articolo 4 del Codice delle Sanzioni prevedono tre tipologie di sanzioni disciplinari, in ordine crescente di gravità:

Censura: dichiarazione formale di biasimo. Si applica per violazioni non particolarmente gravi, quando il grado di responsabilità e l'assenza di precedenti fanno ritenere che l'iscritto non commetterà ulteriori infrazioni.

Sospensione: inibizione dall'esercizio della professione per un periodo non superiore a due anni. Si distingue in: sospensione fino a un anno (per comportamenti gravi commessi con colpa o dolo); sospensione da uno a due anni (per infrazioni di particolare gravità con dolo o colpa grave e danno significativo).

Radiazione: esclusione dall'Albo. Si applica per violazioni molto gravi che rendano incompatibile la permanenza dell'iscritto nell'Albo. La riammissione è possibile solo dopo almeno sei anni e a condizione di condotta irreprensibile.

Le sanzioni specifiche per l'intelligenza artificiale

Con delibera del 20 novembre 2025, il Consiglio Nazionale ha introdotto sanzioni specifiche per le violazioni in materia di intelligenza artificiale, inserendo i commi 2-bis e 2-ter nell'articolo 21 del Codice delle Sanzioni Disciplinari. Le nuove disposizioni sono **in vigore dal 21 novembre 2025**.

Articolo 21, comma 2-bis – Uso improprio e mancata vigilanza

«La violazione dei doveri di cui all'articolo 21, commi 8 e 9 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione fino a sei mesi.»

Questa sanzione punisce le violazioni più gravi in materia di IA, specificamente:

- **Violazioni del comma 8:** utilizzo dell'IA che sostituisce l'attività intellettuale del professionista anziché supportarla; uso dell'IA per la valutazione o interpretazione di fatti e norme al posto del professionista
- **Violazioni del comma 9:** mancata verifica delle fonti e della veridicità dei dati elaborati dall'IA; mancato accertamento della conformità dei sistemi IA al GDPR e alle misure di sicurezza; mancanza di conoscenza del funzionamento della tecnologia IA da parte del professionista, dei dipendenti e collaboratori

Articolo 21, comma 2-ter – Mancata informativa al cliente

«La violazione dei doveri di cui all'articolo 21, comma 10 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione fino a tre mesi.»

Questa sanzione, meno grave della precedente, punisce la mancata trasparenza verso il cliente:

- Omessa comunicazione al cliente dell'utilizzo di sistemi di IA
- Comunicazione insufficiente, non chiara, non semplice o non esaustiva
- Mancata menzione dell'uso dell'IA nella documentazione prodotta per il cliente

Tabella sinottica delle sanzioni IA

Violazione	Condotte punite	Sanzione
Art. 21, commi 8 e 9 CD	Sostituzione attività intellettuale; mancata verifica output; sistemi non conformi; carenza formativa	**Sospensione fino a 6 mesi**
Art. 21, comma 10 CD	Mancata o insufficiente informativa al cliente sull'uso di sistemi IA	**Sospensione fino a 3 mesi**

Nota importante: L'informativa al cliente (comma 10) non protegge dalle sanzioni per uso improprio (commi 8 e 9). Anche informando correttamente il cliente, se il professionista sostituisce il proprio giudizio con l'IA o non verifica le fonti, è comunque sanzionabile con sospensione fino a 6 mesi.

I criteri di determinazione della sanzione

L'articolo 4 del Codice Deontologico e l'articolo 4 del Codice delle Sanzioni stabiliscono i criteri per la determinazione della sanzione. Tali criteri si applicano anche alle violazioni in materia di IA:

- Proporzionalità e adeguatezza alla gravità della condotta
- Conseguenze sull'immagine della professione e sul cliente
- Gravità del fatto
- Sussistenza del dolo e sua intensità, ovvero grado di colpa
- Eventuale danno procurato
- Ogni circostanza soggettiva e oggettiva connessa alla violazione

Le circostanze attenuanti

L'articolo 9 del Codice delle Sanzioni prevede circostanze attenuanti che possono ridurre la sanzione. Questo è particolarmente rilevante per le violazioni in materia di IA, dove la buona fede e l'errore incolpevole possono essere più frequenti data la novità della materia.

In assenza di dolo o di danno rilevante a terzi, nei casi meno gravi, quando appare evidente l'errore in buona fede o quando l'iscritto abbia tempestivamente riparato il danno arrecato oppure si sia attivato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose del suo operato, la sanzione disciplinare può essere contenuta:

a) **nella censura**, nel caso sia prevista la sospensione fino a sei mesi – applicabile quindi alle violazioni dei commi 8 e 9
b) **nella sospensione da due a sei mesi**, nel caso sia prevista la sospensione fino a un anno

Inoltre, l'articolo 5, comma 3, prevede che qualora la sanzione della censura risulti comunque sproporzionata rispetto alla tenuità della violazione, è legittima l'eventuale decisione di **archiviazione immediata** da parte dell'organo giudicante, accompagnata da un richiamo all'interessato non avente natura di sanzione disciplinare.

Le circostanze aggravanti

L'articolo 8 del Codice delle Sanzioni elenca le circostanze aggravanti che possono determinare un aumento della sanzione:

a) la commissione di più violazioni contemporanee o derivanti dal medesimo fatto
b) la sussistenza di dolo
c) la significatività della violazione o del danno arrecato
d) la reiterazione di comportamenti che abbiano determinato provvedimenti disciplinari

Nel caso di applicazione di più aggravanti la sanzione può essere ulteriormente aumentata. Questo significa che un professionista che utilizzi l'IA in modo doloso, causando danni significativi al cliente e violando contemporaneamente più disposizioni, potrebbe incorrere in sanzioni superiori ai sei mesi previsti come massimo base.

Lacune e questioni interpretative

Nonostante l'introduzione di sanzioni specifiche, il sistema sanzionatorio presenta alcune lacune interpretative che potranno essere colmate solo dalla prassi applicativa degli Organi di Disciplina o da chiarimenti ufficiali del Consiglio Nazionale.

Mancata graduazione della gravità

Il Codice prevede sanzioni "fino a" sei mesi o "fino a" tre mesi, senza specificare criteri per determinare quando applicare il minimo, il medio o il massimo della pena. La discrezionalità è rimessa interamente all'Organo di Disciplina, che dovrà valutare caso per caso applicando i criteri generali dell'articolo 4.

Assenza della censura come sanzione autonoma

Per le violazioni in materia di IA è prevista solo la sospensione, non la censura. Questo significa che anche una violazione lieve (ad esempio, un'informativa presente ma poco chiara) potrebbe teoricamente comportare la sospensione. Tuttavia, come visto, le attenuanti dell'articolo 9 consentono di contenere la sanzione nella censura quando ricorrano le condizioni previste.

Definizione di "sostituzione dell'attività intellettuale"

Il Codice punisce chi usa l'IA "in modo tale che questi sostituiscano la propria attività intellettuale", ma non fornisce una definizione operativa di questo concetto. La linea di demarcazione tra uso strumentale legittimo e sostituzione illegittima dovrà essere tracciata dalla giurisprudenza disciplinare.

Cumulo delle sanzioni

L'articolo 4, comma 2, del Codice delle Sanzioni prevede che nel caso di violazioni contemporanee o derivanti dal medesimo fatto "è comminata la sanzione prevista per la violazione più grave", con possibile applicazione dell'aggravante. Non è quindi previsto un cumulo aritmetico delle sanzioni.

Confronto con altre professioni

I Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili sono, a dicembre 2025, **l'unica categoria professionale** ad aver introdotto un sistema sanzionatorio deontologico specifico per l'intelligenza artificiale.

- **Avvocati:** il Codice Deontologico Forense (CNF) non prevede ancora sanzioni specifiche per l'IA. Vige l'obbligo generale di informativa al cliente ex art. 13 della Legge 132/2025, ma senza sanzioni deontologiche dedicate
- **Consulenti del Lavoro:** il Codice Deontologico non è ancora stato aggiornato con disposizioni specifiche sull'IA
- **Ingegneri e Architetti:** nessuna previsione specifica a dicembre 2025

Questo rende la categoria dei commercialisti un **caso pilota** che altre professioni osserveranno con attenzione. I primi procedimenti disciplinari in materia di IA faranno da precedenti e contribuiranno a definire gli standard di condotta per l'intera comunità professionale.

Raccomandazioni operative

Per minimizzare il rischio di sanzioni disciplinari, si suggerisce di adottare le seguenti misure:

Per evitare la sospensione fino a 6 mesi (commi 8 e 9)

1. Non sostituire mai il giudizio professionale con l'output dell'IA – l'IA può suggerire, analizzare, sintetizzare, ma il professionista deve sempre validare criticamente
2. Verificare sempre le fonti e la veridicità dei dati elaborati dall'IA – non fidarsi ciecamente dell'output, controllare le norme citate, i dati numerici, le interpretazioni
3. Accertarsi che il sistema IA sia conforme al GDPR – preferire versioni enterprise con DPA firmato, evitare strumenti consumer per dati professionali
4. Acquisire e mantenere conoscenza del funzionamento della tecnologia – non basta "sapere usare" lo strumento, bisogna "capire cosa fa" e formare anche dipendenti e collaboratori

Per evitare la sospensione fino a 3 mesi (comma 10)

1. Informare il cliente prima dell'inizio dell'incarico – inserire una clausola nel mandato scritto
2. Usare un linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo – non dire genericamente "strumenti digitali", specificare "intelligenza artificiale" o "sistemi IA"
3. Menzionare l'uso dell'IA nella documentazione prodotta – inserire una nota a piè di pagina nei pareri o una dicitura nel report finale

Per proteggersi da contestazioni

1. Tenere traccia delle attività IA – documentare data, strumento utilizzato, attività svolta, output ottenuto, verifica umana effettuata
2. Documentare le verifiche effettuate – annotare che si è controllata la fonte, validato il calcolo, verificata l'interpretazione
3. Adottare una policy interna sull'IA – definire quali strumenti sono autorizzati, vietare esplicitamente strumenti consumer per dati clienti, stabilire procedure di verifica

Conclusioni

Il sistema sanzionatorio per l'uso dell'IA negli studi professionali è ora **pienamente operativo dal 21 novembre 2025**. Le sanzioni sono definite e significative: sospensione fino a sei mesi per uso improprio dell'IA, fino a tre mesi per mancata informativa al cliente.

Permangono margini di incertezza interpretativa, soprattutto sulla definizione del confine tra uso strumentale legittimo e sostituzione dell'attività intellettuale. Tale incertezza sarà colmata dalla prassi applicativa degli Organi di Disciplina. I primi procedimenti disciplinari costituiranno precedenti che guideranno l'interpretazione futura.

È fondamentale che i professionisti comprendano che l'informativa al cliente, pur necessaria, **non costituisce uno scudo** contro le sanzioni più gravi. Anche informando correttamente il cliente, l'uso improprio dell'IA o la mancata vigilanza restano punibili con sospensione fino a sei mesi.

I Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili sono la prima categoria professionale in Italia a dotarsi di un sistema sanzionatorio specifico per l'IA. Questo primato comporta responsabilità ma anche l'opportunità di definire standard di condotta che altre professioni potranno seguire.

Riferimenti normativi

- D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 – Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
- Legge 23 settembre 2025, n. 132 – Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale (art. 13)
- Codice Deontologico della Professione – aggiornato al 20 novembre 2025
- Regolamento recante Codice delle Sanzioni Disciplinari – aggiornato al 20 novembre 2025
- Informativa CNDCEC n. 178/2025 del 4 dicembre 2025

10. Vuoti normativi

L'analisi del quadro normativo evidenzia che, nonostante l'aggiornamento del 20 novembre 2025 abbia colmato la lacuna più rilevante — l'assenza di sanzioni specifiche per l'IA — permangono alcune aree che il Codice non disciplina espressamente. Non si tratta necessariamente di lacune, ma di spazi che richiederanno chiarimenti interpretativi, prassi applicative o future integrazioni normative.

Aggiornamento importante: *Con l'Informativa n. 178/2025 del 4 dicembre 2025, il CNDCEC ha comunicato l'aggiornamento del Codice delle Sanzioni Disciplinari (delibera del 20 novembre 2025), che ora prevede sanzioni specifiche per le violazioni in materia di IA: sospensione fino a 6 mesi per violazioni dei commi 8 e 9, sospensione fino a 3 mesi per violazione del comma 10. La lacuna sulle sanzioni è dunque colmata.*

Vuoti interpretativi persistenti

Queste aree richiedono ancora chiarimenti ufficiali o saranno definite dalla prassi applicativa degli Organi di Disciplina.

La definizione di «strumentale e di supporto»

Il comma 8 stabilisce che l'IA può essere impiegata «esclusivamente per le attività strumentali e di supporto», ma il Codice non definisce cosa si intenda per tali attività. Mancano criteri, esempi, linee guida operative.

La stessa attività può essere considerata strumentale o meno a seconda delle circostanze concrete: la redazione di una prima bozza di parere, ad esempio, può essere un supporto legittimo se il professionista la rielabora sostanzialmente, oppure una sostituzione indebita se viene utilizzata senza modifiche significative.

Questioni aperte:

- La ricerca documentale è sempre strumentale?
- La sintesi di una circolare fiscale è supporto o elaborazione?
- L'analisi preliminare di un bilancio rientra nel perimetro consentito?
- La generazione di bozze di pareri è attività strumentale se poi riviste?

La misurazione della «prevalenza» del contributo umano

Il comma 8 richiede che l'esito della prestazione sia «il risultato prevalente della propria attività intellettuale». Ma come si misura questa prevalenza?

Il criterio non è quantitativo (non basta che il professionista scriva il 51% del testo), ma qualitativo. Tuttavia, in assenza di parametri definiti, la valutazione rischia di essere retrospettiva e conflittuale.

Questioni aperte:

- Se l'IA ha prodotto il 90% del testo e il professionista lo ha validato e modificato al 10%, c'è prevalenza umana?
- La revisione critica di un output IA è sufficiente a qualificare la prevalenza?
- Come si documenta la prevalenza in caso di contestazione?

Il contenuto minimo della comunicazione al cliente

Il comma 10 richiede di comunicare al cliente «le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati», con «linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo». Ma quali sono queste informazioni? Il Codice non specifica:

- Il livello di dettaglio richiesto
- Se debbano essere indicati i nomi commerciali dei sistemi (ChatGPT, Copilot, ecc.)
- Se debba essere spiegato come funzionano i sistemi
- Se debbano essere illustrati i rischi connessi
- Se basti una formula generica o sia necessaria una descrizione analitica

La clausola tipo pubblicata dal CNDCEC nella Guida «L'aiuto intelligente al commercialista» fornisce un utile riferimento, ma non ha valore vincolante.

La tempistica della comunicazione

Il Codice non indica quando debba avvenire la comunicazione al cliente:

- Al conferimento dell'incarico?
- Prima di ogni singolo utilizzo?
- Una volta per tutte, con efficacia permanente?
- In corso d'opera, quando si decide di utilizzare l'IA?

La prassi più prudente suggerisce di inserire l'informativa nel mandato professionale e di aggiornarla quando cambiano significativamente gli strumenti utilizzati.

La tracciabilità dell'uso dell'IA

Il Codice **non prevede obblighi di tracciabilità** dell'uso dell'IA. Non richiede di documentare:

- Quali sistemi sono stati utilizzati
- Per quali attività
- Con quali verifiche
- Con quali esiti

La Guida CNDCEC contiene raccomandazioni in tal senso, ma si tratta di indicazioni operative non vincolanti. Tuttavia, in caso di procedimento disciplinare, la documentazione delle attività svolte potrebbe risultare decisiva per dimostrare la conformità del proprio operato.

I rapporti con i fornitori di sistemi IA

Il comma 9 impone di accertarsi che i sistemi IA siano «dotati di adeguate misure di sicurezza e riservatezza e conformi alle normative in materia di protezione dei dati personali». Ma il Codice **non disciplina i rapporti con i fornitori**:

- Quali clausole contrattuali prevedere
- Quali garanzie richiedere
- Come verificare le dichiarazioni del fornitore
- Se sia necessario un DPA (Data Processing Agreement)
- Come valutare le certificazioni (ISO 27001, SOC 2, ecc.)

Nuove questioni emerse dall'aggiornamento sanzionatorio

L'introduzione delle sanzioni specifiche ha colmato una lacuna importante, ma ha anche aperto nuove questioni interpretative.

La graduazione della sanzione

Il Codice delle Sanzioni prevede sanzioni «fino a» sei mesi o «fino a» tre mesi, ma **non specifica criteri per determinare la durata effettiva**. Quando applicare il minimo e quando il massimo?

L'articolo 4 del Codice delle Sanzioni elenca criteri generali (gravità, dolo/colpa, danno, circostanze), ma la loro applicazione alle fattispecie IA rimane da definire caso per caso.

Esempi di incertezza:

Fattispecie	**Sanzione applicabile?**
Mancata verifica di una fonte secondaria, senza danno al cliente	1 mese? 3 mesi? Censura con attenuanti?
Uso di sistema consumer in buona fede, credendo fosse conforme	Censura? Sospensione 1-2 mesi?
Informativa presente ma giudicata "non sufficientemente chiara"	Sospensione 15 giorni? 1 mese? 3 mesi?
Sostituzione intenzionale del giudizio con danno grave al cliente	6 mesi con aggravanti? Oltre 6 mesi?

L'applicazione delle attenuanti alle violazioni IA

L'articolo 9 del Codice delle Sanzioni prevede che, in assenza di dolo e danno rilevante, la sanzione possa essere contenuta **nella censura** quando sia prevista la sospensione fino a sei mesi. Questo significa che le violazioni dei commi 8 e 9 potrebbero, in teoria, essere sanzionate con la sola censura.

Questioni aperte:

- Quando si configura l'«errore in buona fede» nell'uso dell'IA?
- La novità della materia IA è di per sé un'attenuante?
- Come si «ripara il danno» in caso di output IA errato?

Il cumulo delle violazioni

L'articolo 4, comma 2, del Codice delle Sanzioni prevede che nel caso di violazioni contemporanee «è comminata la sanzione prevista per la violazione più grave». Non c'è quindi cumulo aritmetico.

Tuttavia, la violazione contemporanea costituisce **circostanza aggravante** (art. 8, lett. a), che può comportare un aumento della sanzione.

Esempio pratico: Un professionista che viola contemporaneamente i commi 8, 9 e 10 (uso sostitutivo + mancata verifica + mancata informativa) sarà punito con la sanzione per la violazione più grave (sospensione fino a 6 mesi per commi 8-9), ma la pluralità delle violazioni costituisce aggravante che può aumentare la durata della sospensione.

Questioni interpretative in attesa di risposta

Alla luce dell'analisi condotta, le principali questioni ancora aperte sono:

1. Quali sono i criteri per distinguere tra attività «strumentali e di supporto» e attività che eccedono questo perimetro?
2. Come si misura e si documenta la «prevalenza» del contributo umano?
3. Qual è il contenuto minimo della comunicazione al cliente?
4. Quando deve avvenire la comunicazione (mandato, in corso d'opera, ad ogni utilizzo)?
5. È necessario documentare l'uso dell'IA e, se sì, con quali modalità?
6. Come si coordinano le responsabilità del professionista e quelle del fornitore IA?
7. Quali criteri determinano la durata della sospensione (1 mese, 3 mesi, 6 mesi)?
8. Quando si applica la riduzione a censura per le violazioni IA?

Cosa può fare il Consiglio Nazionale

Sarebbe auspicabile che il Consiglio Nazionale fornisca:

- Linee guida interpretative che chiariscano le nozioni di «strumentale e di supporto» e di «prevalenza»
- Esempi pratici di attività consentite e non consentite
- Indicazioni sulla tracciabilità e la documentazione consigliata
- Criteri di graduazione delle sanzioni per le violazioni IA
- Indicazioni sull'applicazione delle attenuanti alla materia IA

Cosa possono fare gli Ordini territoriali

- Organizzare percorsi formativi specifici sull'IA e la deontologia
- Promuovere momenti di confronto tra colleghi sulle prassi adottate
- Raccogliere e condividere buone pratiche
- Segnalare al Consiglio Nazionale le questioni applicative che emergono
- Favorire l'uniformità interpretativa nei procedimenti disciplinari

Cosa possono fare i professionisti

- Applicare le norme con buon senso e prudenza, privilegiando interpretazioni conservative
- Documentare le scelte organizzative adottate e le verifiche effettuate
- Investire nella formazione propria e dei collaboratori
- Adottare policy interne sull'uso dell'IA, anche in assenza di obblighi formali
- Partecipare al dibattito professionale con contributi costruttivi
- Segnalare le difficoltà applicative agli organismi competenti

Conclusioni

Le disposizioni introdotte rappresentano un passo importante nella regolazione deontologica dell'intelligenza artificiale. L'aggiornamento del 20 novembre 2025 ha colmato la lacuna più urgente, introducendo sanzioni specifiche per le violazioni in materia di IA.

Permangono tuttavia aree di incertezza interpretativa che la prassi degli Organi di Disciplina e, auspicabilmente, chiarimenti ufficiali del Consiglio Nazionale contribuiranno a definire. I primi procedimenti disciplinari in materia di IA costituiranno precedenti importanti per l'intera categoria.

Come ogni prima disciplina di un fenomeno nuovo, anche questa richiederà aggiustamenti, precisazioni e integrazioni. Il contributo costruttivo di tutti gli attori della categoria — Consiglio Nazionale, Ordini territoriali, professionisti — sarà determinante per la costruzione di un quadro di regole chiaro, applicabile e rispettoso dei valori della professione.

11. I miti da riconsiderare

Sette letture da superare

Nelle settimane successive alla pubblicazione della norma, hanno circolato diverse interpretazioni che meritano di essere riconsiderate alla luce del testo effettivo del Codice.

Con l'introduzione delle sanzioni specifiche (20 novembre 2025), diventa ancora più importante comprendere correttamente cosa dice effettivamente il Codice, sgombrando il campo dalle interpretazioni errate.

Primo: «Il Codice vieta l'intelligenza artificiale»

Questa lettura non trova fondamento nel testo. Il comma 8 ammette espressamente l'uso dell'IA per le attività strumentali e di supporto. Il Codice non vieta l'IA; ne disciplina le modalità di utilizzo, richiedendo che rimanga al servizio del professionista e non ne sostituisca l'attività intellettuale.

Secondo: «Bisogna scrivere 'ChatGPT' su ogni documento»

Il comma 10 richiede la menzione «anche nella eventuale documentazione prodotta». L'aggettivo «eventuale» indica che la menzione nei documenti non è automatica e indiscriminata. La comunicazione al cliente può avvenire in forme diverse (nel mandato, in una nota informativa, verbalmente), e la menzione nei singoli documenti è appropriata quando il documento stesso sia stato significativamente elaborato con l'ausilio dell'IA.

Terzo: «Solo le soluzioni on-premise sono sicure»

Questa lettura non deriva dal testo normativo, che non impone alcun modello tecnologico specifico. Il Codice richiede «adeguate misure di sicurezza e riservatezza» e conformità alle norme sulla protezione dei dati, ma non indica che tali requisiti possano essere soddisfatti solo da soluzioni locali.

Le soluzioni cloud professionali (enterprise) dei principali fornitori offrono oggi garanzie contrattuali, certificazioni di sicurezza, opzioni di residenza dei dati in UE e conformità al GDPR che possono soddisfare i requisiti normativi. La scelta tra soluzioni cloud e on-premise dipende da valutazioni tecniche, organizzative ed economiche, non da prescrizioni deontologiche.

È importante ricordare, inoltre, che lo studio professionale medio italiano conta circa cinque persone: la gestione di infrastrutture locali complesse può risultare impraticabile per la maggior parte degli studi.

Quarto: «Si può usare solo ChatGPT»

Il Codice non menziona alcun sistema specifico. Esistono numerosi sistemi di IA, offerti da diversi fornitori (OpenAI, Google, Microsoft, Anthropic, e altri), ciascuno con caratteristiche, funzionalità e garanzie diverse. La scelta dello strumento spetta al professionista, sulla base di una valutazione delle proprie esigenze e delle garanzie offerte.

Quinto: «È meglio non usare l'IA per evitare problemi»

Questa posizione, comprensibile come reazione all'incertezza, non costituisce necessariamente la scelta più prudente. L'IA è già presente in molti strumenti di uso quotidiano (gestionali, motori di ricerca, software di produttività). Ignorarne l'esistenza non elimina i rischi; li rende semmai meno governati. È preferibile adottare una decisione ragionata, supportata da adeguata documentazione e allineata alle norme, piuttosto che evitare ogni scelta per timore di rischi.

Sesto: «È impossibile rispettare tutte queste regole»

Le disposizioni del Codice, pur richiedendo attenzione e organizzazione, non sono inapplicabili. Richiedono: consapevolezza nell'uso degli strumenti, verifica degli output, comunicazione al cliente, formazione propria e dei collaboratori. Si tratta di comportamenti che dovrebbero già far parte della pratica professionale responsabile.

Settimo: «L'IA risolve tutti i problemi dello studio»

Questa visione, opposta alle precedenti, è altrettanto da riconsiderare. L'IA è uno strumento potente ma non infallibile: può commettere errori, produrre informazioni non verificate, richiedere competenze specifiche per essere utilizzata efficacemente. Il Codice ricorda che la responsabilità rimane sempre del professionista.

12. Cosa può fare lo studio oggi

Indicazioni operative

In attesa di chiarimenti ufficiali, lo studio professionale può adottare alcuni accorgimenti pratici per conformarsi alle nuove disposizioni.

Primo passo: mappare l'esistente

Prima di introdurre nuovi strumenti, è utile comprendere dove l'IA è già presente. Molti software gestionali, motori di ricerca fiscali, strumenti di produttività incorporano funzionalità di intelligenza artificiale. Una mappatura, anche semplice, consente di avere consapevolezza del proprio contesto operativo.

Secondo passo: classificare per livello di rischio

Non tutti gli utilizzi hanno lo stesso impatto. Riassumere una circolare è diverso dal formulare una strategia fiscale. Ha senso distinguere tra:

- Usi a basso impatto: supporto generico, ricerca, sintesi, traduzione
- Usi a medio impatto: bozze di documenti, analisi preliminari
- Usi ad alto impatto: attività che incidono direttamente sulle posizioni del cliente

Per gli usi ad alto impatto, le cautele devono essere maggiori: più verifiche, più documentazione, più supervisione.

Terzo passo: dotarsi di una policy interna

Anche senza obblighi formali, una policy interna sull'uso dell'IA aiuta a rendere le regole esplicite e condivise:

- Quali strumenti sono autorizzati
- Per quali attività possono essere utilizzati
- Quali dati possono essere trattati
- Chi può introdurre nuovi strumenti
- Come devono essere verificati gli output

Quarto passo: la governance sugli utilizzi non autorizzati

Un aspetto spesso trascurato, ma fondamentale: mappare tutte le persone che utilizzano autonomamente, per qualsiasi attività, strumenti di intelligenza artificiale. Questo include anche gli utilizzi con account personali, non legati allo studio.

È un tema scomodo, ma imprescindibile. Se un collaboratore utilizza un sistema di IA non autorizzato, trattando dati dei clienti, la responsabilità ricade comunque sul professionista. Il comma 9 estende espressamente i doveri di competenza a «dipendenti e collaboratori».

Una governance efficace richiede:

- Censimento degli strumenti effettivamente utilizzati (non solo quelli ufficiali)
- Definizione chiara di cosa è consentito e cosa non lo è
- Formazione del personale sui rischi e sulle regole
- Verifica periodica del rispetto delle indicazioni

Quinto passo: comunicare al cliente

La comunicazione può essere semplice e trasparente. Un esempio di clausola per il mandato professionale è riportato nell'Appendice B. L'importante è informare il cliente in modo chiaro, senza tecnicismi inutili.

Sesto passo: verificare sempre

Qualunque output dell'IA deve essere verificato prima dell'utilizzo. Le «allucinazioni» (informazioni apparentemente plausibili ma errate) sono un rischio concreto. La verifica delle fonti e della correttezza dei dati non è un optional, ma un obbligo deontologico.

Settimo passo: formarsi e formare

La competenza tecnologica è diventata parte integrante della competenza professionale. Investire tempo nella formazione propria e dei collaboratori non è un costo, ma un requisito per l'esercizio corretto della professione.

13. Domande ancora aperte

Cosa serve dalla categoria e dalle istituzioni

L'analisi condotta evidenzia alcune questioni che rimangono aperte e che richiedono chiarimenti o integrazioni.

Questioni interpretative in attesa di risposta

- Quali sono i criteri per distinguere tra attività «strumentali e di supporto» e attività che eccedono questo perimetro?
- Come si misura la «prevalenza» del contributo umano?
- Qual è il contenuto minimo della comunicazione al cliente?
- Quando deve avvenire la comunicazione?
- È necessario documentare l'uso dell'IA e, se sì, come?
- Come si coordinano le responsabilità del professionista e quelle del fornitore?
- Criteri di graduazione della sanzione (quando 1 mese, quando 6 mesi?)
- Applicazione attenuanti dell'art. 9 a violazioni IA
- Cumulo violazioni contemporanee

Cosa può fare il Consiglio Nazionale

Sarebbe auspicabile che il Consiglio Nazionale fornisca:

- Linee guida interpretative che chiariscano le nozioni più incerte
- Esempi pratici di attività consentite e non consentite
- Modelli di comunicazione al cliente
- Indicazioni sulla tracciabilità e la documentazione

Cosa possono fare gli Ordini territoriali

- Organizzare percorsi formativi specifici sull'IA e la deontologia
- Promuovere momenti di confronto tra colleghi
- Raccogliere e condividere buone pratiche
- Segnalare al Consiglio Nazionale le questioni applicative che emergono

Cosa possono fare i professionisti

- Applicare le norme con buon senso e prudenza
- Documentare le scelte organizzative adottate
- Investire nella formazione propria e dei collaboratori
- Partecipare al dibattito professionale con contributi costruttivi
- Segnalare le difficoltà applicative agli organismi competenti

Le disposizioni introdotte rappresentano un primo passo importante nella regolazione deontologica dell'intelligenza artificiale.

Come ogni prima disciplina di un fenomeno nuovo, richiederà aggiustamenti, precisazioni e integrazioni. Il contributo costruttivo di tutti gli attori della categoria sarà determinante per la costruzione di un quadro di regole chiaro, applicabile e rispettoso dei valori della professione.

Appendice A

Testo integrale dei commi 8, 9 e 10 dell'articolo 21

Si riporta il testo integrale dei commi 8, 9 e 10 dell'articolo 21 del Codice Deontologico della Professione, come introdotti con delibera del Consiglio Nazionale del 20 novembre 2025.

Articolo 21 – ESECUZIONE DELL'INCARICO [omissis commi 1-7]

8. *Nell'esecuzione dell'incarico il professionista può impiegare i sistemi di intelligenza artificiale esclusivamente per le attività strumentali e di supporto alla propria attività professionale, dovendo assicurare che l'esito della prestazione sia il risultato prevalente della propria attività intellettuale resa nel rispetto dei principi di competenza, diligenza, qualità, indipendenza e autonomia. È fatto divieto al professionista di utilizzare i sistemi di intelligenza artificiale in modo tale che questi sostituiscano la propria attività intellettuale e la valutazione o interpretazione di fatti e delle norme oggetto dell'incarico professionale*

9. *Il professionista, quando si avvale del contributo dei sistemi di intelligenza artificiale, se ne assume pienamente la responsabilità e il controllo e ha il dovere di: a) verificare le fonti e la veridicità dei dati e delle informazioni utilizzati; b) accertarsi che i sistemi di intelligenza artificiale di cui si avvale siano dotati di adeguate misure di sicurezza e riservatezza e conformi alle normative in materia di protezione dei dati personali. In caso di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale da parte del professionista, i doveri di competenza e di capacità adeguate di cui all'art. 8 del presente codice comportano per il professionista medesimo e per i suoi dipendenti e collaboratori la conoscenza del funzionamento e della tecnologia utilizzata. In nessun caso il ricorso ai sistemi di intelligenza artificiale può considerarsi esimente in tema di obblighi derivanti dal presente codice deontologico e dalle norme vigenti in materia.*

10. *In ogni caso, per assicurare e mantenere il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, il professionista deve comunicare al cliente e alla parte assistita le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nell'erogazione della prestazione professionale, facendone menzione, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, anche nella eventuale documentazione prodotta*

Appendice B

Esempio di informativa al cliente

Il presente fac-simile costituisce un modello indicativo, da adattare alle specifiche esigenze dello studio e alle caratteristiche dell'incarico. L'informativa può essere resa come documento autonomo, come allegato al mandato professionale, o integrata nel mandato stesso.

INFORMATIVA SULL'UTILIZZO DI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

(ai sensi dell'art. 21, comma 10, del Codice Deontologico della Professione)

Gentile Cliente,

in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 21, comma 10, del Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, La informiamo che il nostro Studio può avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale nello svolgimento degli incarichi professionali conferiti.

La presente informativa ha lo scopo di illustrare in modo chiaro, semplice ed esaustivo le modalità di utilizzo di tali sistemi, nel rispetto del rapporto fiduciario che caratterizza la relazione professionale.

1. Natura e finalità dell'utilizzo

I sistemi di intelligenza artificiale sono utilizzati esclusivamente per attività strumentali e di supporto all'attività professionale, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ricerca e sintesi di fonti normative, giurisprudenziali e dottrinali
- predisposizione di bozze di documenti e contenuti da rielaborare
- analisi preliminare di dati e informazioni
- traduzione, riformulazione e revisione linguistica di testi
- supporto organizzativo e gestionale interno

L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non comporta in alcun caso la sostituzione dell'attività intellettuale del professionista, né la delega della valutazione o interpretazione di fatti e norme oggetto dell'incarico.

2. Prevalenza del contributo professionale

L'esito di ogni prestazione professionale è sempre il risultato prevalente dell'attività intellettuale del professionista, resa nel rispetto dei principi di competenza, diligenza, qualità, indipendenza e autonomia. Ogni output generato con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale è sottoposto a verifica, rielaborazione critica e validazione da parte del professionista prima di qualsiasi utilizzo.

3. Responsabilità professionale

Il professionista assume piena responsabilità per l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale e per gli esiti delle prestazioni rese, indipendentemente dall'apporto tecnologico. In particolare, il professionista:

- verifica le fonti e la veridicità dei dati e delle informazioni utilizzati
- esercita il controllo effettivo su tutte le attività svolte con l'ausilio dell'IA
- mantiene la titolarità esclusiva delle valutazioni, interpretazioni e decisioni professionali

L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non costituisce in alcun caso esimente rispetto agli obblighi derivanti dal Codice Deontologico e dalle norme vigenti.

4. Sicurezza e riservatezza dei dati

I sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dallo Studio sono selezionati e configurati nel rispetto delle normative in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR) e sono dotati di adeguate misure di sicurezza e riservatezza.

In particolare, lo Studio:

- utilizza esclusivamente sistemi che offrono garanzie contrattuali sulla protezione dei dati
- adotta misure organizzative e tecniche per minimizzare i rischi connessi al trattamento
- limita la condivisione di dati personali con sistemi esterni ai casi strettamente necessari
- verifica periodicamente la conformità degli strumenti utilizzati

5. Tipologia di sistemi utilizzati

Lo Studio si avvale di sistemi di intelligenza artificiale forniti da provider qualificati, selezionati sulla base di criteri di affidabilità, sicurezza e conformità normativa. I sistemi possono includere:

- assistenti di scrittura e analisi testuale
- strumenti di ricerca e sintesi documentale
- funzionalità integrate in software gestionali e di produttività

[Nota: lo Studio può integrare questa sezione indicando, se ritenuto opportuno, le categorie o i nomi commerciali dei principali sistemi utilizzati]

6. Formazione e competenza

Il professionista e i collaboratori dello Studio che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale possiedono adeguata conoscenza del funzionamento e della tecnologia impiegata, in conformità a quanto previsto dall'articolo 21, comma 9, del Codice Deontologico. Lo Studio cura la formazione continua del personale sui temi dell'intelligenza artificiale e della protezione dei dati.

7. Diritti del Cliente

Il Cliente ha diritto di:

- ricevere informazioni sulle modalità di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale
- richiedere chiarimenti sugli strumenti impiegati per il proprio incarico
- richiedere, con istanza motivata, la limitazione o l'esclusione dell'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per il proprio incarico, compatibilmente con l'organizzazione dello Studio

Eventuali richieste potranno essere formulate per iscritto e saranno valutate dal professionista.

8. Menzione nella documentazione

Nei documenti prodotti nell'ambito dell'incarico, ove l'apporto dei sistemi di intelligenza artificiale sia stato significativo per la predisposizione del documento specifico, potrà essere apposta una nota informativa. Tale menzione non sarà automatica su ogni documento, ma limitata ai casi in cui risulti appropriata in relazione al ruolo effettivamente svolto dall'IA nell'elaborazione.

9. Aggiornamenti

La presente informativa potrà essere aggiornata per riflettere l'evoluzione degli strumenti utilizzati o delle normative di riferimento. Eventuali modifiche significative saranno comunicate al Cliente.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Luogo e data: _____

Il Professionista: _____

RICEVUTA E PRESA VISIONE

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di Cliente / legale rappresentante di _____, dichiara di aver ricevuto e preso visione della presente informativa sull'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.

Luogo e data: _____

Firma del Cliente: _____

Clausola sintetica per il mandato professionale

In alternativa all'informativa autonoma, è possibile inserire nel mandato professionale una clausola sintetica:

> **UTILIZZO DI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE**
>
> Il Professionista, nello svolgimento dell'incarico, potrà avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale per attività strumentali e di supporto, quali ricerca documentale, predisposizione di bozze, analisi preliminari.
>
> L'esito della prestazione sarà sempre il risultato prevalente dell'attività intellettuale del Professionista, che mantiene piena responsabilità e controllo. I sistemi utilizzati sono conformi alle normative sulla protezione dei dati personali e dotati di adeguate misure di sicurezza.
>
> Il Cliente potrà richiedere informazioni sulle modalità di utilizzo e, con istanza motivata, la limitazione dell'impiego di tali sistemi. Per informazioni dettagliate si rinvia all'informativa completa disponibile presso lo Studio.

Nota per la documentazione

Quando appropriato, è possibile inserire nella documentazione prodotta una nota come la seguente:

> Il presente documento è stato predisposto con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale per attività di supporto. L'elaborazione, la verifica e la responsabilità del contenuto rimangono integralmente in capo al professionista.

Avvertenza

I modelli sopra riportati hanno carattere meramente indicativo e non costituiscono parere professionale. Ogni studio dovrà adattare i testi alle proprie specifiche esigenze, alla tipologia di clientela e agli strumenti effettivamente utilizzati. È consigliabile sottoporre i documenti definitivi a verifica legale prima dell'adozione.

Appendice C

Tabella sinottica delle fonti normative

La tabella seguente riassume le principali fonti normative rilevanti per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile.

FONTE	RIFERIMENTO	CONTENUTO PRINCIPALE	STATO
Codice Deontologico	Art. 21, commi 8-9-10	Uso strumentale IA, responsabilità, trasparenza	In vigore dal 21/11/2025
Codice Deontologico	Art. 4	Potere disciplinare, criteri sanzioni	In vigore
Codice Deontologico	Art. 8	Competenza, diligenza, qualità	In vigore
D.Lgs. 139/2005	Artt. 49-57	Sistema disciplinare, sanzioni	In vigore
Codice Sanzioni Delibera 17/04/2024, aggiornato al 20/11/2025	commi 2-bis e 2-ter art. 21 per IA	Censura, sospensione, radiazione	In vigore
GDPR	Reg. UE 2016/679	Protezione dati personali	In vigore
AI Act	Reg. UE 2024/1689	Regolazione sistemi IA	Progressiva
Legge 132/2025	Art. 13	IA nelle professioni intellettuali	In vigore
Guida CNDCEC	Ottobre 2024	Indicazioni operative	Non vincolante

Glossario

Termini tecnici e definizioni

AI Act: Regolamento (UE) 2024/1689 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale. Classifica i sistemi di IA in base al rischio.

Allucinazione: Fenomeno per cui un sistema di IA genera informazioni apparentemente plausibili ma non corrette.

Anonimizzazione: Processo che rende impossibile l'identificazione dell'interessato. I dati anonimi non rientrano nel GDPR.

Cloud: Erogazione di servizi informatici attraverso server remoti accessibili via internet.

CNDCEC: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Deployer: Soggetto che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità (AI Act).

DPIA: Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (art. 35 GDPR).

FRIA: Valutazione d'impatto sui diritti fondamentali (AI Act).

GDPR: Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali.

IA generativa: Sistemi di IA in grado di generare nuovi contenuti (testo, immagini, codice).

LLM: Large Language Model - modello di linguaggio addestrato su vasti corpus di testi.

On-premise: Installazione di software su server fisicamente collocati presso l'organizzazione.

Prompt: Istruzione fornita a un sistema di IA generativa per ottenere una risposta.

Pseudonimizzazione: Trattamento reversibile che impedisce l'identificazione diretta. I dati rimangono soggetti al GDPR.

Sistema di IA: Software basato su macchine che genera output quali previsioni, contenuti o decisioni (AI Act).

Fonti e strumenti utilizzati

Bibliografia e nota metodologica

Fonti normative e istituzionali

- Codice Deontologico della Professione, CNDCEC, 20 novembre 2025
- D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
- Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act)
- Legge 23 settembre 2025, n. 132
- «L'aiuto intelligente al commercialista» – Guida CNDCEC, ottobre 2024
- Codice delle Sanzioni Disciplinari, CNDCEC, 17 aprile 2024, aggiornato al 20 novembre 2025
- Informativa CNDCEC n. 178/2025 del 4 dicembre 2025 (nuova fonte)

Strumenti di intelligenza artificiale utilizzati

Per la redazione della presente guida sono stati utilizzati, in funzione di supporto:

- ChatGPT (OpenAI) Pro
- Claude (Anthropic) Pro
- Storm (Stanford University) Open
- Perplexity Pro
- Microsoft Copilot Business

Nota metodologica

Ogni singolo paragrafo, frase e affermazione contenuta nella presente guida è stata supervisionata, verificata e rivista dall'autore umano. Gli strumenti di intelligenza artificiale sono stati utilizzati esclusivamente per attività di supporto (ricerca, sintesi, bozze), nel pieno rispetto delle disposizioni deontologiche oggetto della guida stessa.

Le fonti normative sono state verificate sui testi ufficiali. Le interpretazioni proposte rappresentano l'opinione dell'autore e non costituiscono parere ufficiale del Consiglio Nazionale o degli Ordini territoriali.

Dicembre 2025

***Fausto** Turco*